

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

C.F. 80143490581

In rappresentanza della Regione Lazio "concedente"

Oggetto: Rilascio concessione di area demaniale, ai sensi del regolamento regionale

del 15/12/2004 n°3, a favore di FONDAZIONE CAVALIERI DI COLOMBO

ASSOCIAZIONE, con sede legale in PZA CITTA' LEONINA, 1 - 00193 ROMA

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 ("Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale

per la realizzazione del decentramento amministrativo"), e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 ("Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183"), e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 ("Regolamento di disciplina delle procedure per

il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze

dei laghi"), e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera della Giunta Regionale 12 ottobre 1999, n. 5079 ("Legge regionale n. 53/1998 -Individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera A");

VISTA la delibera della Giunta Regionale 30 luglio 2001, n. 1161 ("Linee guida per l'effettivo esercizio

delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per

l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca: deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998;

i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV deliberazione della Giunta regionale n. 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18 luglio 2000");

VISTA la delibera della Giunta Regionale 25 gennaio 2007, n. 40 ("Disposizioni in materia di pagamento

e riscossione dei canoni e degli indennizzi dovuti per l'occupazione delle aree demaniali fluviali e lacuali");

VISTA la delibera della Giunta Regionale 12 giugno 2007, n. 412 ("Determinazione dei canoni e degli indennizzi per l'occupazione e l'uso delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale. Revoca della D.G.R.

1177/2001");

VISTA la domanda di concessione presentata dalla Ditta FONDAZIONE CAVALIERI DI COLOMBO

ASSOCIAZIONE il 30/06/2005, acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 02/2A/08/104550 del 30/06/2005 cui è stato attribuito il numero del procedimento EQ-757 relativa all'area demaniale situata nel

Comune di ROMA in località SPONDA SX FIUME TEVERE LOC. PONTE DUCA D'AOSTA LUNGOTEVERE FLAMINIO 87 distinta in Catasto al foglio 534 part. 4 6 7 9 121 per mq totali

11.600,00 per uso ATTIVITA' SPORTIVE E CULTURALI PER GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI.

VISTA la pubblicazione della richiesta di concessione sul BURL n. 9 della Regione Lazio, in data 07/03/2008 in favore della ditta FONDAZIONE CAVALIERI DI COLOMBO ASSOCIAZIONE;

CONSIDERATO che non sono state presentate opposizioni e/o domande concorrenti;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti dall'Ufficio titolare del procedimento i seguenti nullaosta:

- Conferenza dei servizi tenutasi in data 04/10/2007 presso l'Ufficio Concessioni Demaniali della
Via del Pescaccio, 98 - 00166 Roma Fax. 06.5168.7490 Pag 1 di 6

Regione Lazio presso Via Pescaccio 98; parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere espresso con nota prot. 3704 del 31/10/2007; nullaosta tecnico idraulico rilasciato dall'ARDIS con nota protocollo 8972 del 07/12/2006

VISTO lo schema di disciplinare di concessione sottoscritto, il quale prevede le condizioni e clausole che

regolano la concessione medesima;

DETERMINA

1. di rilasciare, alle condizioni e ai termini stabiliti nell'allegato disciplinare, per anni 19 - DICIANNOVE, con decorrenza 01/08/2008 e termine 31/07/2027, in favore della Ditta FONDAZIONE

CAVALIERI DI COLOMBO ASSOCIAZIONE (di seguito "concessionario"), con sede legale in PZA CITTA' LEONINA, 1 - ROMA, C.F. 80088670585; la concessione del/i bene/i demaniale/i:

a) superficie di terreno per complessivi metri quadrati 11.600,00 situato nel Comune di ROMA e distinto

in Catasto al foglio 534 part. 4 6 7 9 121 in località SPONDA SX FIUME TEVERE LOC. PONTE DUCA D'AOSTA LUNGOTEVERE FLAMINIO 87;

per uso ATTIVITA' SPORTIVE E CULTURALI PER GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI; fissando l'importo del primo canone annuo nella misura di euro Euro 2.851,00 (diconsi Euro duemilaottocentocinquantuno/00);

2. di approvare il disciplinare allegato il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. che gli obblighi e le condizioni contenute nel disciplinare di concessione di cui al punto 2, potranno essere modificate dalla concedente in relazione a sopravvenute esigenze idrauliche o di pubblico generale interesse.

Via del Pescaccio, 98 - 00166 Roma Fax. 06.5168.7490 Pag 2 di 6

REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

C.F. 80143490581

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ in Roma - Via del Pescaccio 98

TRA

La Regione Lazio, rappresentata per la carica dal **Direttore Regionale del Dipartimento del Territorio**

Dott. Raniero DE FILIPPIS (di seguito: "Concedente");

E

La ditta FONDAZIONE CAVALIERI DI COLOMBO ASSOCIAZIONE, CF/P.I. 80088670585, con sede

legale in ROMA PZA CITTA' LEONINA, 1, nella persona del signor ENRICO PIETRO DEMAJO nato a

ROMA il 21/11/1960 C.F. DMJNCP60S21H501S (di seguito: "Concessionario").

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della concessione)

1.1 Il presente atto disciplina il rapporto di concessione avente per oggetto il bene demaniale ubicato e identificato come segue:

L'area oggetto della concessione è costituita dal bene demaniale il cui utilizzo è occupazione di superficie,

che investe:

a) superficie di terreno per complessivi metri quadrati 11.600,00 situato nel comune di ROMA e distinto al Catasto in foglio 534 part. 4 6 7 9 121 in località SPONDA SX FIUME TEVERE LOC. PONTE DUCA D'AOSTA LUNGOTEVERE FLAMINIO 87

La consistenza, l'identificazione e l'ubicazione del bene sono inoltre descritti dagli elaborati tecnico progettuali, allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che sono stati estratti in originale dalla documentazione facente parte del procedimento amministrativo EQ-757 (domanda di concessione).

Art. 2

(Utilizzo del bene)

2.1 Il bene demaniale oggetto di concessione sarà utilizzato dal Concessionario per lo svolgimento di attività ATTIVITA' SPORTIVE E CULTURALI PER GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI. Attività di

promozione sportiva dei giovani diversamente abili a carattere esclusivo di beneficenza.

2.2 Qualunque mutamento della destinazione d'uso del bene dovrà essere previamente autorizzato dal Concedente, a pena di revoca della concessione.

2.3 Il presente atto non esime il Concessionario dal munirsi dei permessi, delle licenze, dei nullaosta, delle

concessioni e di ogni altra autorizzazione, comunque denominata previsti dalla normativa vigente ai fini

dello svolgimento dell'attività per la quale è assentita la concessione.

Via del Pescaccio, 98 - 00166 Roma Fax. 06.5168.7490 Pag 3 di 6

Art. 3

(Durata della concessione)

3.1 La durata della concessione è stabilita in 19 - DICIANNOVE con decorrenza 01/08/2008 e scadenza

31/07/2027 .

3.2 Resta in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3.

Art. 4

(Canone di concessione)

4.1 Il canone di concessione è stabilito in Euro 2.851,00 (diconsi duemilaottocentocinquantuno/00) per ciascun anno. Tale importo è rivalutato di anno in anno nella misura del 100% dell'indice ISTAT "FOI" annuale.

4.2 L'indice ISTAT "FOI" da utilizzare ogni anno per la rivalutazione dell'importo è quello relativo al terzo

mese antecedente il mese di decorrenza della concessione.

Art. 5

(Termini e modalità di versamento. Omesso o ritardato pagamento)

5.1 Il canone di concessione relativo al primo anno dovrà essere corrisposto dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro il giorno 01/08/2008

5.2 Il canone di concessione relativo agli anni successivi al primo dovrà essere corrisposto dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro il giorno 01/08 di ciascun anno.

5.3 Tutti gli importi dovranno essere corrisposti mediante versamento sul conto corrente postale n. 51695377 intestato a "Regione Lazio - Provvedimenti concessioni idrauliche aree fluviali spiagge - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 ROMA" - codice ABI 7601 - CAB 03200 - CODICE IBAN IT10J0760103200000051695377, indicando come causale "CANONE DEMANIALE_____/_____".

5.4 L'omesso pagamento del canone oltre il trentesimo giorno dalla scadenza annuale comporta la revoca

della concessione e l'escussione della garanzia di cui all'articolo 6, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Concedente.

5.5 In caso di ritardato pagamento, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella misura di legge.

Art. 6

(Garanzie)

6.1 A garanzia del pagamento dei canoni di concessione e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, il Concessionario si impegna a costituire in favore del Concedente, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto e con decorrenza immediata, una fideiussione bancaria, rilasciata da

primario Istituto di credito, per un importo pari a due annualità del canone stabilito all'articolo 4.1, maggiorato del 0%, escutibile a prima semplice richiesta scritta e con espressa rinuncia al beneficio della

preventiva escussione (art. 1944 c.c.).

6.2 La fideiussione bancaria dovrà prevedere la rivalutazione automatica del relativo importo nella misura

stabilita all'articolo 4.1 e dovrà contenere la clausola di proroga automatica per l'intera durata della concessione.

6.3 L'inosservanza delle previsioni contenute nei due commi precedenti comporta la revoca della concessione.

6.4 La fideiussione bancaria sarà svincolata dal Concedente alla scadenza della concessione e, in ogni

Via del Pescaccio, 98 - 00166 Roma Fax. 06.5168.7490 Pag 4 di 6

caso, subordinatamente all'effettivo rilascio del bene demaniale da parte del Concessionario.

Art. 7

(Consegna del bene)

7.1 Il Concedente consegnerà al Concessionario il bene demaniale entro venti giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto e, in ogni caso, subordinatamente alla effettiva costituzione della fideiussione di cui all'articolo 6.

Art. 8

(Obblighi del Concessionario)

8.1 Il Concessionario si obbliga, a pena di revoca della concessione:

- 1) a provvedere alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) e alla pulizia del bene demaniale;
- 2) a non porre in essere alcuna attività in contrasto con la destinazione del bene demaniale, come specificata all'articolo 2;

3) a non porre in essere alcuna attività in contrasto con le vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed

amministrative in materia di polizia idraulica e di acque pubbliche, nonché in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale;

4) a consentire, ogniqualvolta ne sia richiesto, l'accesso ai beni in concessione da parte dei funzionari degli

organi regionali preposti all'attività di vigilanza e di controllo sul demanio idrico;

5) ad osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni:

- consentire il pubblico libero passaggio lungo la via alazaia nel tratto di sponda interessato dalla concessione;

- i locali situati al piano ammezzato ed al piano golena, destinata per sua natura ad essere invasa periodicamente dalle acque del fiume, mantengano inalterata la loro attuale destinazione d'uso e cioè ESCLUSIVAMENTE a ricovero materiale ed attrezzature; a rispettare tutto quanto previsto dal NULLA OSTA tecnico idraulico rilasciato dall'ARDIS in data 07/12/2006 che il concessionario dichiara, sottoscrivendo il presente atto di, di ben conoscere.

Art. 9

(Manleva)

9.1 Il Concessionario si obbliga incondizionatamente a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsiasi responsabilità per tutti i danni, a persone o cose, che possano comunque derivare dall'utilizzo del

bene demaniale assentito in concessione.

Art. 10

(Restituzione del bene)

10.1 Alla data di scadenza della concessione, il Concessionario dovrà lasciare l'area concessa libera da persone e cose, previa rimessione in pristino. In difetto, quest'ultima sarà attuata dal Concedente a spese e

in danno del Concessionario.

Art. 11

(Registrazione)

11.1 La registrazione del presente atto è a cura e spese del Concessionario.

Art. 12

Via del Pescaccio, 98 - 00166 Roma Fax. 06.5168.7490 Pag 5 di 6

(Domiciliazione)

12.1 Ai fini del presente atto, le parti contraenti eleggono domicilio come segue:

- Il Dott. Raniero DE FILIPPIS, per la carica, presso sede della Regione Lazio, in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7.

- La ditta FONDAZIONE CAVALIERI DI COLOMBO ASSOCIAZIONE, richiedente la concessione, presso la sede legale in ROMA PZA CITTA' LEONINA, 1.

PER IL CONCEDENTE PER IL CONCESSIONARIO

Via del Pescaccio, 98 - 00166 Roma Fax. 06.5168.7490 Pag 6 di 6